Atti del Sindaco Metropolitano

Repertorio Generale: **100 del 16/07/2020**

Protocollo: **127763/2020**
Titolario/Anno/Fascicolo: **2.12/2020/28**

In Pubblicazione: dal **16/7/2020** al **31/7/2020**

Data di Approvazione: **16/7/2020**

Materia: AVVOCATURA
Proponente: VICE SINDACO ARIANNA CENSI

OGGETTO: **NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA LOMBARDIA – MILANO DALLE SOCIETÀ BAIMMOBIL S.R.L., BAINVEST S.R.L., BRT S.P.A. E STA S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI MILANO E DANDONE OVE OCCORRA NOTIFICAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA, NONCHÉ ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE DEL PGT DI MILANO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 14.10.2019.**

Allegato: Apri

Città
metropolitana
di Milano

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Repertorio generale n. 100/2020 **del** 16/07/2020

Fascicolo 2.12/2020/28

Oggetto: Non costituzione in giudizio della Città metropolitana di Milano nel ricorso promosso dinanzi al TAR della Lombardia – Milano dalle Società BAIMMOBIL S.r.l., BAINVEST S.r.l., BRT S.p.A. e STA s.r.l. contro il COMUNE di MILANO e dandone ove occorra notificazione alla REGIONE LOMBARDIA, nonché alla CITTA' metropolitana di MILANO, per l'annullamento parziale del PGT di Milano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 14.10.2019.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

DECRETA

1) **di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;**
2) **di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;**
3) **di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.**

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL SINDACO, LA VICENSINDACO (Arianna Censi)	IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città
metropolitana
di Milano

RELAZIONE TECNICA

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 2.12/2020/28

DIREZIONE PROPONENTE: Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Pianificazione Territoriale Generale con il Settore Avvocatura.

Oggetto: Non costituzione in giudizio della Città metropolitana di Milano nel ricorso promosso dinanzi al TAR della Lombardia – Milano dalle Società BAIMMOBIL S.r.l., BAINVEST S.r.l., BRT S.p.A. e STA s.r.l. contro il COMUNE di MILANO e dandone ove occorra notificazione alla REGIONE LOMBARDIA, nonché alla CITTA' metropolitana di MILANO, per l'annullamento parziale del PGT di Milano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 14.10.2019.

In data 01.06.2020 è stato notificato alla Città metropolitana di Milano, il ricorso promosso dinanzi al TAR della Lombardia – Milano dalle Società BAIMMOBIL S.r.l., BAINVEST S.r.l., BRT S.p.A. e STA S.r.l. contro il COMUNE di MILANO e dandone ove occorra notificazione alla REGIONE LOMBARDIA, nonché alla CITTA' metropolitana di MILANO, per *"l'annullamento parziale del PGT di Milano, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 14 ottobre 2019 e divenuto efficace con pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL Serie avvisi e Concorsi n. 6 del 5 febbraio 2020, che in parte qua ha introdotto, all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, il c.d. principio dell'indifferenza funzionale, senza prevedere alcun distanziamento minimo fra l'insediamento di edifici di carattere residenziale e preesistenti edifici produttivi"*;

Il ricorso in parola, di cui solo notificato alla Città metropolitana di Milano, è da intendersi, sinteticamente nel fatto, così ritrascritto: *"le Società Bainvest e Baimmobil sono proprietarie di tre complessi produttivi siti a Milano, quello di Via Cassio Dante n. 7, Via Clemente Prudenzio n. 10/12, quello di Via Don Minzoni n. 10, Via Cevedale n. 11/15 e 19 e quello di Via Capo Rizzuto, Via Daimler n. 57 e, di cui, le Società singolarmente proprietarie di altri fabbricati ed insediamenti nelle vie suindicate;*

L'attività svolta dalle Società ricorrenti che operano negli stabilimenti di cui trattasi consiste nell'autotrasporto merci per conto terzi, spedizione, deposito logistica, attività contraddistinta dal marchio "BRT Corriere espresso" della Società BRT S.p.A.. Tutte queste intense attività, producono rumore. Il Piano Regolatore generale approvato il 26 febbraio 1980 comprendeva le aree su cui insistono i predetti complessi in un ambito più vasto caratterizzato dalla presenza di un consolidato tessuto produttivo e cioè in zona omogenea "B1" con destinazione funzionale "I – zone industriali e artigianali, entro la quale era vietata la realizzazione di edifici residenziali.

Su tale situazione veniva ad innestarsi il Piano di Governo del Territorio adottato nel luglio 2010 – approvato poi in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22 maggio 2012- , il quale all'articolo 5 aveva introdotto il principio dell'indifferenza funzionale, secondo cui nel Tessuto Urbano Consolidato "le destinazioni funzionali sono liberamente insediabili, senza alcuna esclusione e senza una distinzione ed un rapporto percentuale predefinito, il passaggio da una all'altra delle

destinazioni funzionali con opere e senza opere edilizie è sempre ammesso". Tale principio metteva a rischio la permanenza nel territorio comunale dell'attività produttiva esistente ";

Per quanto suindicato, si richiamano inoltre, le parti conclusive esplicitate nel fatto del presente ricorso, tra cui, viene indicato che: *"nella versione del PGT approvato è stato confermato il principio della c.d. indifferenza funzionale nel Tessuto Urbano Consolidato ("TUC"), ambito entro il quale le attuali ricorrenti svolgono la propria attività"*

Con il presente ricorso, pertanto, le Società ricorrenti chiedono che il Piano di Governo venga annullato *"in parte qua",* di cui i provvedimenti impugnati, ivi compreso ogni atto presupposto e connesso;

Si richiama la relazione sui fatti di causa del Settore Pianificazione Territoriale Generale del 30.06.2020 che esprime indicazioni in merito *"alla non costituzione in giudizio della Città metropolitana di Milano, in quanto le Società ricorrenti impugnano atti di esclusiva competenza del Comune di Milano";*

Si richiamano i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 60 del 04.05.2020, atti n. 82833/2020/5.4/2020/1, avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022 – Piano delle perfomance della Città metropolitana di Milano";*

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 2/2020 fascicolo 5.3/2020/13 del 07.04.2020 con la quale è stato adottato e contestualmente approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e i suoi allegati;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 1/2020 Fascicolo 5.5/2020/1 del 07.04.2020 con la quale è stato adottato e contestualmente approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020 – 2022, ai sensi dell'art. 170 D.Lgs. n. 267/2000 e i suoi allegati;

- il Decreto Sindacale R.G. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"* per la Città metropolitana di Milano 2020 – 2022 (PTPCT 2020 – 2022);

- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 177/2015 del 26.05.2015 atti n. 128251/2015/2.12/123 avente ad oggetto: "*Disposizioni in merito al conferimento della rappresentanza e alle determinazioni in merito alle costituzioni in giudizio per alcune controversie";*

- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 31/2015 atti n. 115280/4.6/2015/25 del 17 settembre 2015 avente ad oggetto: "*Approvazione del Regolamento sull'organizzazione, l'attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati del Settore Avvocatura della Città metropolitana di Milano". "Appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*";

Si dà atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio medio per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Previsione della Corruzione e della Trasparenza per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Il Direttore *ad interim*

Dr. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città
metropolitana
di Milano

PROPOSTA
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 2.12/2020/28

Oggetto: Non costituzione in giudizio della Città metropolitana di Milano nel ricorso promosso dinanzi al TAR della Lombardia – Milano dalle Società BAIMMOBIL S.r.l., BAINVEST S.r.l., BRT S.p.A. e STA s.r.l. contro il COMUNE di MILANO e dandone ove occorra notificazione alla REGIONE LOMBARDIA, nonché alla CITTA' metropolitana di MILANO, per l'annullamento parziale del PGT di Milano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 14.10.2019.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 262/2016 atti n. 248980/1.18/2016/6 con il quale è stato conferito al Consigliere Arianna Censi l'incarico di Vice Sindaco metropolitano;

Vista la relazione tecnica del Direttore *ad Interim* del Settore Pianificazione Territoriale Generale, contenente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l'adozione de l presente provvedimento;

Visti:
- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) di non costituirsi in giudizio nel ricorso promosso dinanzi al TAR della Lombardia – Milano, dalle Società BAIMMOBIL S.r.l., BAINVEST S.r.l., BRT S.p.A. e STA s.r.l. **contro il COMUNE di MILANO** e dandone ove occorra notificazione alla REGIONE LOMBARDIA, nonché alla CITTA' metropolitana di MILANO, per l'annullamento parziale del PGT di Milano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 14.10.2019.

2) di dare atto che il presente Decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto Sindacale,

4) di dare atto che, il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5 del vigente Piano Triennale di Previsione della Corruzione e

della Trasparenza della Città Metropolitana di Milano (PTPCT), come attestato nella relazione tecnica;

5) di dare atto che è stata accertata, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti del Settore Avvocatura, interessati a vario titolo, nel procedimento, come previsto dalla Legge n. 190/2012, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5, 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano.
\mp

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

☒ Favorevole
☐ Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
☒ **O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

Il Direttore	Il Direttore *ad Interim*
Avv. Giorgio Giulio Grandesso	Dr. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.